Conto corrente con la Posta — Anno 77° — Numero 190

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 18 agosto 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 giugno 1936-XIV, n. 1510.

Conversione in legge del R. decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2548, che modifica l'art. 4 del R. decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1880, concernente l'istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2548, che modifica l'art. 4 del R. decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1880, concernente l'istituzione dell'Ufficio Speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi (esteri e nazionali).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 4 giugno 1936-XIV, n. 1511.
Conversione in legge del R. decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 270, contenente nuove norme in materia di estrazione degli oli leggeri derivati dal carbon fossile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 270, contenente nuove norme in materia di estrazione degli oli leggeri derivati dal carbon fossile.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 maggio 1936-XIV, n. 1512.
Liquidazione della Rappresentanza generale in Italia della Compagnia di assicurazione sulla vita « La Fenice » con sede in Vienna.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Considerato che la Compagnia di assicurazione sulla vita « La Fenice », con sede in Vienna, è stata posta in liquidazione;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare adeguati provvedimenti nei riguardi della rappresentanza italiana della predetta Compagnia e di apportare in relazione alla particolare situazione della Rappresentanza stessa modificazioni alle norme del titolo VI del citato decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia di assicurazione sulla vita « La Fenice », con sede in Vienna, è posta in liquidazione.

La liquidazione è affidata ad un commissario da nominarsi con decreto Reale su proposta del Ministro per le corporazioni e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La liquidazione si compie sotto la vigilanza del Ministero delle corporazioni e ad essa si applicano le disposizioni contenute negli articoli 89, 90 e 91 del regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63.

Le competenze del liquidatore sono determinate con Regio decreto e fanno carico alla liquidazione.

Art. 2. — Dalla data del presente decreto la gestione della assicurazione sulla vita della Rappresentanza italiana della Compagnia di assicurazione sulla vita « La Fenice » è concentrata nell'Istituto nazionale delle assicurazioni. Le condizioni della concentrazione sono approvate dal Ministero delle corporazioni.

Per effetto della concentrazione i contratti di assicurazione sulla vita compresi nel portafoglio italiano della predetta compagnia sono trasferiti all'Istituto nazionale delle assicurazioni, il quale rimane sostituito negli obblighi e nei diritti verso ciascuno degli assicurati in conformità dei patti e delle condizioni risultanti dai rispettivi contratti, senza alcuna riduzione di capitali assicurati, salve le eccezioni relative alle particolari clausole di polizza di cui al successivo articolo.

Art. 3. — Sono prive di efficacia le clausole di polizza contenute nei contratti trasferiti all'Istituto nazionale delle assicurazioni, concernenti la partecipazione agli utili della « Fenice » e quelle riguardanti, comunque, la determinazione o il pagamento di somme in valute diverse da quella nazionale.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni potrà, entro un biennio dalla data del presente decreto, liquidare in misura ridotta, anche agli effetti dei prestiti su polizza, i valori di trasformazione al solo caso di morte e, limitatamente alle sole polizze individuali, i valori di riduzione e di riscatto.

Per i contratti trasferiti all'Istituto non aventi valori di riscatto alla data del trasferimento, non sarà riconosciuta, in caso di storno, alcuna quota parte di spese di acquisizione alle compagnie stipulanti i nuovi contratti, qualora tale stipulazione avvenga entro un biennio dalla data del presente decreto.

Art. 4. — Per la liquidazione della gestione delle assicurazioni contro i danni gestita dalla Compagnia di assicurazione « La Fenice » è conferita al commissario la facoltà di trasferire il portafoglio dei contratti di assicurazione ad altra impresa assicuratrice.

Per le modalità, per le condizioni e per gli effetti della cessione anzidetta sono applicabili le disposizioni del R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059.

Art. 5. — Gli atti di concentrazione e di trasferimento del portafoglio previsti dagli articoli 2 e 4 del presente decreto legge sono soggetti alla tassa fissa di registro ed ipotecaria di L. 10.

Art. 6. — Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1936-XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 376, foglio 27 — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 luglio 1936-XIV, n. 1513.
Riordinamento del Registro Italiano Navale ed Aeronautico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge n. 2138, dell'11 novembre 1926, convertito nella legge n. 337 del 16 febbraio 1928, relativo al riordinamento del Registro Italiano per le classificazioni delle navi e successive modificazioni;
Visto l'art. 3 n. 2 della legge n. 100 del 31 gennaio 1926;
Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di coordinare le vigenti disposizioni in materia e di apportarvi opportune modifiche;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le colonie, per le finanze, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Il Registro Italiano Navale ed Aeronautico (R. I. N. ed A.) già Registro Italiano costituito ed eretto in ente morale con Regio decreto 9 giugno 1921, n. 898, è regolato dalle disposizioni dei successivi articoli.

Esso ha la sua sede in Roma.

Art. 2. — I compiti del R. I. N. ed A. nel campo navale sono:

I. Quale Istituto di classificazione:

a) L'esame, agli effetti della classificazione, di piani di nuove costruzioni, di trasformazioni o grandi riparazioni, di impianti e sistemazioni varie di bordo, per navi e galleggianti della Marina mercantile di qualsiasi bandiera destinati alla navigazione marittima od interna.

b) Il collaudo di materiali, oggetti o apparecchi destinati alla costruzione, allestimento e armamento di navi o galleggianti aspiranti alla classificazione presso l'Istituto, o a bordo di navi già classificate presso l'Istituto.

c) La sorveglianza alla costruzione, all'allestimento e armamento, alle trasformazioni e grandi riparazioni delle navi, dei galleggianti, degli impianti o sistemazioni varie di cui al comma *a*).

d) La classificazione delle navi e dei galleggianti di cui al comma *a*) e il rilascio dei relativi certificati.

e) Le visite di prima classificazione di navi o galleggianti costruiti senza sorveglianza dell'Istituto e il rilascio del relativo certificato.

f) Le visite periodiche ed occasionali alle navi o galleggianti classificati presso l'Istituto, per la conservazione della classe, col rilascio della relativa documentazione.

II. Quale ente di collaudo in genere.

g) Collaudo di materiali di costruzione, oggetti o apparecchi, impianti o sistemazioni varie, a richiesta di enti o persone, nel campo delle industrie navali, meccaniche ed affini.

III. Quale delegato del Governo italiano e quale organo tecnico del competente Ministero, indipendentemente dalla classificazione.

h) La determinazione e l'assegnazione della linea di massimo carico, bordo libero e l'applicazione delle relative marche alle navi di bandiera italiana.

i) L'esecuzione delle visite agli scafi, agli apparati motori, agli apparecchi ausiliari, agli attrezzi, ai corredi, agli strumenti ed alle dotazioni delle navi e dei galleggianti prescritte dagli articoli 77 e seguenti del Codice per la Marina mercantile del Regno e del Codice per la Marina mercantile della Libia (esteso anche all'Africa Orientale Italiana) nonchè dalle altre disposizioni riguardanti la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, con le norme previste dalle disposizioni stesse.

k) Gli accertamenti e le ispezioni di cui agli articoli 175 e 191 del Codice per la Marina mercantile del Regno e 172 del Codice per la Marina mercantile della Libia.

l) L'esercizio delle funzioni attribuite ai periti stazzatori dalle leggi e dai regolamenti vigenti per il naviglio italiano, sia esso inscritto nelle matricole delle navi metropolitane che in quelle delle navi coloniali, con le norme previste da tali leggi e regolamenti.

m) L'esercizio delle funzioni tecnico amministrative, scientifiche e statistiche all'Istituto attribuite nel Regno, nelle Colonie e nei Possedimenti, dalla Amministrazione della marina mercantile e da quella delle Colonie.

n) L'esecuzione delle perizie relative all'esercizio delle industrie marittime disposte dall'Autorità amministrative.

o) L'esecuzione degli accertamenti relativi alla sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, riguardante le navi appartenenti a paesi esteri che in virtù di accordi o convenzioni internazionali chiedano al Governo italiano il rilascio dei certificati di sicurezza.

IV. Quale delegato da Governi o da Enti stranieri:

p) L'esercizio delle funzioni di perito agli effetti della classificazione di navi o galleggianti di qualsiasi bandiera presso Istituti esteri legati da accordi con l'Istituto italiano.

q) Collaudo di materiali di costruzione, oggetti o apparecchi, impianti o sistemazioni varie per conto di Istituti o Enti stranieri coi quali siano in atto accordi con l'Istituto italiano nel campo delle industrie navali, meccaniche ed affini.

r) La determinazione, l'assegnazione e l'applicazione delle marche di bordo-libero internazionale a navi di bandiera estera e il rilascio del relativo certificato, previo riconoscimento e autorizzazione dei rispettivi Governi.

Art. 3. — I compiti dell'Istituto nel campo aeronautico sono:

a) La sorveglianza della costruzione e la classificazione degli aeromobili civili ed il rilascio del corrispondente certificato di classe;

b) Il rilascio del certificato di navigabilità ai medesimi o del certificato di collaudo agli alianti libratori agli effetti del regolamento per la navigazione aerea;

c) Il controllo delle buone condizioni di navigabilità ed il periodico rinnovo degli anzidetti certificati; la sorveglianza delle riparazioni e revisioni; l'accertamento delle avarie;

d) La tenuta dei Registri dei certificati di navigabilità e del Registro dei certificati di collaudo degli alianti libratori;

e) Il collaudo dei materiali accessori e parti staccate, e rilascio dei relativi certificati;

f) La misura della cubatura utile ed il rilascio del relativo certificato;

g) La omologazione dei prototipi di aeromobili, motori ed accessori; l'approvazione delle modifiche;

h) La compilazione delle norme tecniche inerenti ai servizi di cui sopra;

i) L'esercizio delle funzioni tecnico-amministrative, scientifiche e statistiche che gli fossero attribuite nel Regno, nelle Colonie e Possedimenti dall'Amministrazione dell'aeronautica civile e del traffico aereo;

l) Le funzioni di perito tecnico in tutto quanto può concernere le attività aeronautiche, meccaniche ed affini quando richiesto dalle Amministrazioni dello Stato.

Art. 4. — I certificati rilasciati dall'Istituto nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3, hanno piena validità a tutti gli effetti di legge.

Art. 5. — Nessun altro Ente nazionale può essere costituito per procedere alla visita ed alla classificazione delle navi e galleggianti e degli aeromobili civili, e per esercitare le funzioni esclusivamente conferite all'Istituto dai precedenti articoli 2 e 3.

Art. 6. — La classificazione dell'Istituto per le navi nazionali, oltre ai casi previsti dalla vigente legislazione sui « Provvedimenti a favore della Marina mercantile » è obbligatoria quando:

a) siano adibite al trasporto di passeggeri in navigazione marittima;

b) siano abilitate o intendano richierere l'abilitazione al trasporto di passeggeri in servizi di navigazione interna;

c) siano adibite a servizi sovvenzionati, anche di carattere commerciale in navigazione marittima;

d) siano destinate al servizio di salvataggio od al rimorchio in alto mare;

e) posseggano, o intendano procurarsi la classificazione presso Registri stranieri;

f) siano adibite a viaggi oltre lo Stretto di Gibilterra o del Canale di Suez. Nel caso di navi nazionali iscritte nelle matricole dei porti coloniali: se dell'Eritrea, quando adibite a viaggi oltre lo Stretto di Gibilterra oppure di Bab el Mandeb; se della Somalia, quando adibite a viaggi oltre Suez, oppure oltre il Canale di Mozambico lungo la costa africana, ed oltre Mokalla lungo la Costa arabica.

La costruzione di navi di cui al comma a) del presente articolo commessa da nazionali, qualunque sia la località in cui la costruzione stessa è effettuata, e quella delle navi di cui ai comma c), d), f); se effettuata in Italia, è sottoposta alla sorveglianza dell'Istituto.

La sorveglianza di costruzione da parte dell'Istituto è parimenti obbligatoria per i bastimenti a propulsione meccanica destinati al trasporto passeggeri in servizi di navigazione interna sovvenzionati.

Tutte le navi per le quali è obbligatoria la classifica debbono, quando in esercizio, avere il Certificato di classe in regolare corso di validità.

Il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili), cui compete la concessione dei servizi pubblici regolari di navigazione interna nel Regno e la sorveglianza sul loro esercizio, provvede, a mezzo dei suoi funzionari, a quelle visite e verifiche che interessano l'osservanza degli obblighi di concessione e la buona esecuzione dei servizi medesimi.

La visita di collaudo dei motoscafi e dei motori fuori bordo, agli effetti di stabilire la potenza tassabile dei motori e ad ogni altro effetto di legge, rimane affidata ai funzionari tecnici dell'Ispettorato generale ferrovie, tramvie ed automobili.

La concessione dei servizi pubblici di navigazione interna nelle Colonie, la sorveglianza sul loro esercizio, come pure la visita di collaudo dei motoscafi e dei motori fuori bordo, è di competenza dei singoli governi, che vi provvederanno a mezzo dei loro organi.

Art. 7. — La sorveglianza della costruzione, la classifica ed il controllo delle buone condizioni di navigabilità sono obbligatori per tutti gli aeromobili civili iscritti, o dei quali è stata chiesta la iscrizione nel Registro Aeronautico Nazionale tenuto dal Ministero della aeronautica.

Art. 8. — Nelle Colonie e nei Possedimenti ove non esistono uffici od agenzie dell'Istituto italiano per la classificazione delle navi e degli aeromobili, le funzioni di questi, sono affidate all'autorità marittima od aeronautica con norme emanate dal Ministero delle comunicazioni o della aeronautica di concerto con quello delle colonie, nonchè con quello delle finanze, qualora riguardino il personale o materia comunque di competenza del detto Ministero.

Art. 9. — L'Istituto ha facoltà di promuovere accordi con Istituti stranieri, quando ne ravvisa l'opportunità per rendere più semplici, sollecite e meno onerose le operazioni di classificazione di navi nazionali e la classificazione e l'accertamento delle buone condizioni di navigabilità degli aeromobili.

Questi accordi debbono soddisfare alla condizione di reciprocità nella valutazione dell'opera dell'Istituto e dei suoi funzionari.

La stipulazione di tali accordi è subordinata alla approvazione dei Ministeri competenti.

Art. 10. — L'Istituto, coll'autorizzazione dei competenti Ministeri, può stabilire accordi con governi stranieri per il proprio riconoscimento agli effetti della classificazione e della validità delle operazioni da esso eseguite a norma delle Convenzioni internazionali o della Legislazione dei governi medesimi.

Art. 11. — La rappresentanza dell'Istituto spetta al presidente od al membro del Comitato direttivo da lui designato.

Art. 12. — Gli organi dell'Istituto sono:

Il presidente;

Il Consiglio di amministrazione;

Il Comitato direttivo;

I Comitati tecnici (Comitato tecnico navale e Comitato tecnico aeronautico).

Art. 13. — Il presidente ha la rapresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo; vigila sull'amministrazione dell'Istituto; adotta, nei casi di assoluta urgenza, i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio d'amministrazione e del Comitato direttivo, riferendone alle prime riunioni per la opportuna ratifica.

Il presidente è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per le comunicazioni d'intesa coi Ministri per l'aeronautica, e per le colonie, sentito il Consiglio dei Ministri.

I consulenti tecnici ed il consulente economico, oltre al contributo della loro partecipazione ai vari consessi dell'Istituto, sono i collaboratori del presidente per le specifiche importanti questioni sulle quali è richiesto il loro avviso.

Il consulente tecnico navale, scelto fra persone esperte nelle discipline navali, è nominato con decreto del Ministro per le comunicazioni.

Il consulente tecnico aeronautico, scelto fra persone esperte nelle discipline aeronautiche, è nominato con decreto del Ministro per l'aeronautica.

Il consulente economico è nominato con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per l'aeronautica.

Il presidente, i consulenti tecnici ed il consulente economico, restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 14. — Sono membri di diritto del Consiglio di amministrazione:

il presidente dell'Istituto che è il presidente del Consiglio di amministrazione;

il presidente (o vice presidente) del Consiglio superiore della Marina mercantile;

il direttore generale della Marina mercantile;

il capo dell'Ufficio aviazione civile e traffico aereo del Ministero dell'aeronautica;

il presidente della Federazione nazionale fascista esercenti imprese trasporti marittimi ed ausiliarie;

il capo dell'ufficio Marina mercantile del Ministero delle colonie.

il presidente della Federazione nazionale fascista esercenti imprese trasporti aerei;

il direttore generale dell'Unione italiana di riassicurazione;

il direttore generale dell'Ispettorato ferrovie, tramvie, automobili;

il consulente tecnico navale dell'Istituto;

il consulente tecnico aeronautico dell'Istituto;

il consulente economico dell'Istituto.

Sono inoltre chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione e restano in carica un quadriennio, con facoltà di riconferma:

Un consigliere di Stato designato dal Presidente del Consiglio di Stato;

Un membro designato dalla Federazione nazionale fascista esercenti imprese trasporti marittimi ed ausiliarie per il naviglio da passeggeri;

Un membro designato dalla Confederazione fascista aziende del credito e dell'assicurazione per le aziende assicuratrici marittime;

Un membro designato dalla Confederazione fascista degli industriali per l'industria delle costruzioni navali;

Un membro designato dalla Confederazione fascista degli industriali per l'industria delle costruzioni aeronautiche;

Un membro designato dalla Federazione nazionale fascista esercenti imprese trasporti marittimi ed ausiliarie per il naviglio da carico;

Due membri: uno esperto in materia di navigazione marittima, ed uno esperto in materia di costruzioni navali, nominati dal Ministero delle comunicazioni;

Un membro designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria in rappresentanza della Gente del mare;

Due membri: uno esperto in materia di costruzioni aeree, ed uno esperto in materia di navigazione aerea, nominati dal Ministro per l'aeronautica;

Un membro designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria in rapresentanza della Gente dell'aria;

Un membro designato dalla Confederazione fascista aziende del credito e dell'assicurazione per le aziende di assicurazioni aeronautiche;

Un membro designato dal Sindacato nazionale fascista ingegneri;

Un membro designato dalla Confederazione fascista degli industriali per l'industria siderurgica;

Un membro designato dalla Confederazione fascista dei commercianti.

Verificandosi, nel corso del quadriennio, vacanze di consiglieri elettivi, sarà provveduto alla loro sostituzione ed i nuovi membri dureranno in carica pel residuo del quadriennio.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in Roma almeno due volte all'anno.

Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri due vice presidenti.

Il direttore generale navale od aeronautico ed il direttore aeronautico o navale dell'Istituto partecipano, senza voto, alla riunione del Consiglio di amministrazione.

Il direttore aeronautico o navale funge da segretario del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione delibera su tutti gli affari concernenti le funzioni organiche dell'Istituto e specialmente:

approva i regolamenti tecnici dell'Istituto e le relative modificazioni;

approva le tariffe dell'Istituto e le relative modificazioni;

propone le necessarie modifiche ai regolamenti di cui all'articolo 24;

stabilisce eventuali accordi con altri Istituti di classificazione;

stabilisce i criteri di massima per le pubblicazioni dell'Istituto;

approva il bilancio preventivo ed il consuntivo.

Per la validità delle deliberazioni, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio.

Le deliberazioni che interessano il Servizio navale ed i servizi generali sono sottoposte all'approvazione del Ministro per le comunicazioni; quelle che interessano il Servizio aeronautico all'approvazione del Ministro per l'aeronautica; quelle che interessano il Servizio coloniale all'approvazione del Ministro per le colonie di concerto col corrispondente Ministro tecnico.

Art. 15. — Il Comitato direttivo è così composto:

il presidente dell'Istituto, che ne è il presidente;

i tre consulenti dell'Istituto;

il direttore generale navale od aeronautico;

il direttore aeronautico o navale.

Il Comitato direttivo provvede alla nomina ed alla revoca dei funzionari dell'Istituto, sovraintende ai servizi dell'Istituto stesso regolandoli in conformità del presente decreto, dei regolamenti, dei bilanci e dei criteri di massima sui quali siasi pronunciato il Consiglio di amministrazione, sottomette all'esame del Consiglio stesso tutte le proposte che ritiene comunque utili all'Istituto.

Le deliberazioni del Comitato direttivo sono valide con la presenza di quattro membri e col voto della maggioranza. Di esse è redatto un verbale da comunicare al Consiglio di amministrazione per quanto è competenza di questo.

Art. 16. — Il Comitato tecnico navale è composto di dieci membri.

Quattro membri sono nominati dal Ministro per le comunicazioni e cioè:

un ufficiale generale o superiore del Genio navale;

un ufficiale generale o superiore delle Capitanerie di porto;

un capitano di lungo corso che abbia almeno cinque anni di comando di navi mercantili di stazza lorda superiore a cinquemila tonnellate;

un professore di materie tecnico-navali in Regi Istituti superiori.

Quattro membri sono nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto fra esperti in materia tecnico-navale, due dei quali scelti in seno al Consiglio e due al di fuori del medesimo.

Sono membri di diritto il consulente tecnico navale ed il direttore navale dell'Istituto.

Il Comitato tecnico aeronautico è composto di otto membri.

Due membri sono nominati dal Ministro per l'aeronautica e cioè:

un ufficiale generale o superiore del Genio aeronautico; oppure un funzionario tecnico dell'Ufficio aviazione civile e traffico aereo;

un professore di costruzioni aeronautiche in Istituti superiori del Regno.

Quattro membri sono nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto fra esperti in materia tecnico-aeronautica, due dei quali scelti in seno al Consiglio e due al di fuori del medesimo.

Sono membri di diritto il consulente tecnico aeronautico ed il direttore aeronautico dell'Istituto.

Il direttore generale navale od aeronautico dell'Istituto è in diritto di partecipare alle discussioni ed alle votazioni del Comitato tecnico aeronautico o navale.

I Comitati tecnici eleggono fra i loro membri i propri presidenti.

Il presidente dell'Istituto potrà disporre che ai Comitati tecnici siano aggregati esperti di specifica competenza per lo studio di determinate materie attinenti all'attività dell'Istituto.

I Comitati tecnici sono convocati su richiesta del presidente dell'Istituto dai rispettivi presidenti che comunicano alla Presidenza la data delle riunioni.

I Comitati tecnici si pronunciano sui progetti dei regolamenti tecnici dell'Istituto e sulle modifiche a quelli vigenti, nonchè sulle questioni di ordine tecnico sottoposte al loro esame dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato direttivo.

Le deliberazioni dei Comitati tecnici sono valide con la presenza della maggioranza dei membri che compongono i singoli Comitati.

I membri dei Comitati tecnici durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 17. — Gli organi esecutivi dell'Istituto sono:

La Direzione generale, che ha generale competenza per tutti i servizi amministrativi dell'Istituto e per il trattamento di tutto il personale; la funzione di direttore generale essendo attribuita al direttore navale o al direttore aeronautico;

La Direzione navale con sede in Genova che ha competenza tecnica su tutti i servizi inerenti al campo navale;

La Direzione aeronautica con sede in Roma che ha competenza tecnica su tutti i servizi inerenti al campo aeronautico.

Inoltre:

a) tre sottodirezioni navali per il servizio navale, con sedi in Genova, Trieste e Napoli con giurisdizione su determinate circoscrizioni;

a[1]) tre sottodirezioni aeronautiche per il servizio aeronautico, con sedi in Roma, Milano e Trieste con giurisdizione su determinate circoscrizioni;

b) uffici, agenzie e rappresentanze in Italia e Colonie italiane in quei porti e centri di attività navale ed aeronautica o centri industriali ove risulti utile istituirli;

c) uffici ed agenzie all'estero ove risulti utile istituirli.

Art. 18. — Gli assegni da corrispondersi sul bilancio dell'Istituto al presidente, ai consulenti tecnici ed al consulente economico, sono stabiliti con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto coi Ministri per l'aeronautica e per le finanze.

Art. 19. — Il personale fuori quadro (direttore generale navale od aeronautico, e direttore aeronautico o navale) è nominato, in seguito a concorso per titoli, dal Consiglio di amministrazione, previa approvazione da parte dei competenti Ministeri. Il relativo trattamento giuridico ed economico è stabilito da speciali contratti d'impiego.

Per quanto previsto nel precedente comma, saranno osservate le norme stabilite dal Regolamento di cui al successivo art. 20.

Art. 20. — Il personale necessario ai servizi dell'Istituto è soggetto al regolamento di cui all'art. 24.

Art. 21. — L'esercizio finanziario dell'Istituto va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione nella sessione autunnale; e quello consuntivo nella sessione di primavera. Dopo tale approvazione, i bilanci devono essere presentati al Ministro per le comunicazioni ed a quello per l'aeronautica per la ratifica.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

dai proventi patrimoniali;

dai proventi per le operazioni di competenza dell'Istituto nel campo navale;

dai proventi per le operazioni di competenza dell'Istituto nel campo aeronautico;

da un contributo dello Stato per il servizio navale;

da un contributo dello Stato per il servizio aeronautico;

da eventuali proventi.

La misura dei contributi dello Stato è stabilita dai Ministri competenti di concerto col Ministero delle finanze.

Il controllo sulla gestione contabile amministrativa e finanziaria dell'Istituto è esercitata dal Collegio dei revisori dei conti.

I revisori dei conti sono tre effettivi di cui uno nominato dal Ministro per le finanze, uno dal Ministro per le comunicazioni, uno dal Ministro per l'aeronautica, e tre supplenti nominati uno dal Ministro per le finanze, uno dal Ministro per le comunicazioni ed uno dal Ministro per l'aeronautica.

Essi possono in ogni tempo sia collettivamente, sia singolarmente, esaminare i libri contabili dell'ente, procedere a verifiche di cassa, assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e chiedere informazioni al Comitato direttivo.

Il bilancio di previsione e quello consuntivo devono essere comunicati al Collegio dei revisori dei conti in tempo utile prima delle riunioni nelle quali dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione. Esaminati tali bilanci, il Collegio dei revisori li restituisce al Comitato direttivo assieme ad una relazione diretta al Consiglio di amministrazione.

Le eventuali spese di missione spettanti ai revisori per l'espletamento del loro compito fanno carico all'Istituto.

Art. 22. — L'imposta di ricchezza mobile per ritenuta diretta non è applicata ai contributi dello Stato di cui al precedente articolo.

È concessa all'Istituto l'esenzione da ogni imposta o tassa comunale, provinciale e dei Consigli provinciali dell'economia nazionale.

Art. 23. — I locali occorrenti per la sede dell'Istituto in Roma, sono forniti dal Ministero delle comunicazioni negli stabili demaniali che ha in uso, potendo altresì detto Ministero consentire che nei locali demiali in suo uso siano installati gli uffici periferici dell'Istituto.

Il Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze, determinerà il canone di affitto che l'Istituto deve corrispondere all'Erario per l'occupazione dei locali di cui al precedente comma.

I locali per la Direzione aeronautica dell'Istituto in Roma sono forniti dal Ministero dell'aeronautica negli stabili demaniali che ha in uso; il canone di fitto da corrispondersi all'Erario è stabilito dal Ministro per l'aeronautica di concerto con quello per le finanze.

Art. 24. — Con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto con quelli per le finanze, e per l'aeronautica saranno approvati:

I) Il regolamento dei servizi che specifica:

a) la distribuzione dei servizi tecnici in relazione ai compiti dell'Istituto;

b) i compiti del personale in relazione ai servizi dell'Istituto;

c) le linee dell'ordinamento tecnico amministrativo.

II) Il regolamento del personale che ne stabilisce:

a) l'organico e le condizioni di ammissione;

b) lo stato giuridico;

c) il trattamento economico di attività e di quiescenza.

Art. 25. — Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e dalla stessa data sono abrogati i seguenti decreti: R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138; R. decreto 9 giugno 1927, n. 2163; R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2698; R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1843; R. decreto 17 ottobre 1929, n. 2018; R. decreto 9 ottobre 1930, n. 1528; R. decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1801; R. decreto 28 gennaio 1932, n. 153; R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1332.

Art. 26. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — SOLMI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 376, foglio 66. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 luglio 1936-XIV, n. 1514.

Protezione temporanea delle invenzioni che figureranno nel IX Salone Internazionale dell'Automobile di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figureranno nelle esposizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Le invenzioni industriali e i modelli e i disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nel Salone Internazionale dell'Automobile, che si terrà a Milano dal 28 ottobre all'8 novembre 1936-XV, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 25 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 376, foglio 62 — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 luglio 1936-XIV, n. 1515.

Riconoscimento giuridico della Casa generalizia dei Cistercensi con sede in Roma.

N. 1515. R. decreto 9 luglio 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa generalizia dell'Ordine dei Cistercensi Riformati (Trappisti), con sede in Roma, via S. Prisca n. 12, e viene autorizzato il trasferimento a favore della medesima di immobili del complessivo valore di L. 600.000, da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 25 giugno 1936-XIV, n. 1516.

Trasformazione del « Riformatorio per i liberati dal carcere » con sede in Napoli.

N. 1516. R. decreto 25 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene trasformato il fine inerente al patrimonio dell'Opera pia « Riformatorio per i liberati dal carcere » con sede in Napoli e l'Opera pia stessa viene concentrata nella locale Congregazione di carità, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 25 giugno 1936-XIV, n. 1517.

Erezione in parrocchia della Curazia di Santa Lucia in frazione Murlis di Zoppola (Udine).

N. 1517. R. decreto 25 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Concordia in data 12 settembre 1935, relativo alla erezione in parrocchia autonoma della Curazia di S. Lucia in frazione Murlis di Zoppola (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 11 giugno 1936-XIV, n. 1518.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Veneranda in Pesaro.

N. 1518. R. decreto 11 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto, nei riguardi della Confraternita di S. Veneranda, in Pesaro.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 11 giugno 1936-XIV, n. 1519.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario in Montemaggio di S. Leo (Pesaro).

N. 1519. R. decreto 11 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto, nei riguardi della Confraternita del SS.mo Rosario, in Montemaggio di S. Leo (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 9 luglio 1936-XIV, n. 1520.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico commerciale di Bologna.

N. 1520. R. decreto 9 luglio 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica « Alberto Dallolio » del Regio istituto tecnico commerciale ad indirizzo mercantile « Guglielmo Marconi » di Bologna, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 25 luglio 1936-XIV.

Nomina del Regio commissario e del vice commissario liquidatori della Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia austriaca di assicurazione sulla vita « La Fenice » con sede in Vienna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 31 maggio 1936, n. 1512, con il quale la Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia austriaca di assicurazione sulla vita « La Fenice », con sede in Vienna, è stata posta in liquidazione;

Considerato che occorre procedere alla nomina del Regio commissario liquidatore di detta rappresentanza e che, attesa la importanza della gestione e la circostanza che questa comprenda l'esercizio del ramo vita e l'esercizio dei rami danni, appare opportuno che il Commissario sia coadiuvato da un vice commissario;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il comm. dott. Duilio Galli è nominato Regio commissario liquidatore della Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia di assicurazione sulla vita « La Fenice », con sede in Vienna.

Il gr. uff. avv. Roberto Roberti è nominato vice commissario liquidatore per coadiuvare il commissario cui esclusivamente spetta la rappresentanza legale della liquidazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 25 luglio 1936 - Anno XIV.

VITTORIO EMANUELE.

LANTINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1936 - Anno XIV
Registro n. 2 Corporazioni, foglio 283. — PICCONI.

(3414)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1936-XIV.

Approvazione della Convenzione tra la Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia austriaca di assicurazione sulla vita « La Fenice » in Vienna e la Società di assicurazione « Fiume » per il trasferimento di contratti di assicurazione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1929, n. 1420, convertito nella legge 16 gennaio 1930, n. 63, che disciplina il diritto degli assicurati di cui all'art. 433 del Codice civile, nel caso di fusione di società assicuratrici;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521, concernente la concentrazione e la liquidazione delle imprese di assicurazione;

Visto il R. decreto-legge 31 maggio 1936, n. 1512, con il quale la Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia austriaca di assicurazione sulla vita « La Fenice », con sede in Vienna, è stata posta in liquidazione;

Visto il R. decreto 27 luglio 1936 concernente la nomina del Regio commissario liquidatore della predetta Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia « La Fenice »;

Vista la Convenzione in data 29 luglio 1936 fra il Regio commissario liquidatore della Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia « La Fenice » e la Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Fiume », con sede in Fiume, per il trasferimento d'ufficio a questa ultima dei contratti di assicurazione contro i danni costituenti il portafoglio italiano della Compagnia « La Fenice »;

Considerato che la Società anonima di assicurazioni a riassicurazioni « Fiume » è autorizzata ad esercitare nel Regno e che dispone di capitali e riserve nella misura prevista dall'art. 2 del sopracitato R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059;

Decreta:

È approvata, secondo il testo allegato, la Convenzione stipulata il 29 luglio 1936 fra il Regio commissario liquidatore della Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia austriaca di assicurazione sulla vita « La Fenice », con sede in Vienna, e la Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni « Fiume », con sede in Fiume, per il trasferimento d'ufficio a quest'ultima dei contratti di assicurazione contro i danni costituenti il portafoglio italiano della predetta Compagnia « La Fenice ».

Roma, addì 31 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: LANTINI.

Convenzione tra la liquidazione italiana de « La Fenice » Compagnia di assicurazione sulla vita, e la « Fiume », S. A. di assicurazioni e riassicurazioni - Sede in Fiume (qui di seguito denominate rispettivamente, per brevità, « La Fenice » e « Fiume »).

Premesso

che con il decreto di liquidazione risulta conferito al Regio commissario il mandato di trasferire d'ufficio il portafoglio danni ad altra Società, a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 14 luglio 1933, n. 1059, che la « Fiume » S. A. di assicurazioni e riassicurazioni si è dichiarata disposta a rilevare detto portafoglio a condizioni per le quali si può ritenere attuata la norma dell'art. 2 suindicato; che pertanto trova applicazione anche la norma dell'art. 1 Regio decreto-legge suindicato.

Si conviene:

« La Fenice » trasferisce alla « Fiume » che accetta - il proprio portafoglio in vigore, relativo al ramo Infortuni e Responsabilità civile in tutta la sua consistenza, eccettuati i contratti che « La Fenice » ha già disdettati precedentemente al presente atto.

Il trasferimento in oggetto avverrà con la prima ora del 1° agosto 1936-XIV e dalla stessa ora inizieranno, per la « Fiume », tutti i diritti e gli oneri derivanti dal portafoglio trasferito.

Con convenzione a parte vengono fissate le condizioni e le modalità del trasferimento in oggetto.

Le parti infine dichiarano di volersi avvalere delle esenzioni fiscali di cui al R. decreto-legge 31 maggio 1936 concernente provvedimenti per la concentrazione di Aziende sociali.

Letto, sottoscritto e scambiato fra le parti in Roma, il 29 luglio 1936-XIV.

Il Regio commissario: F.to D. GALLI.
Per la « Fiume »: F.to ANCONA.

(3423)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1936-XIV.
Approvazione della Convenzione tra la Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia austriaca di assicurazione sulla vita « La Fenice » in Vienna e l'Istituto nazionale delle assicurazioni relativa al trasferimento di contratti di assicurazione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il R. decreto-legge 31 maggio 1936, n. 1512, con il quale la Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia austriaca di assicurazione sulla vita « La Fenice », con sede in Vienna, è stata posta in liquidazione;

Visto il R. decreto 25 luglio 1936, concernente la nomina del Regio commissario liquidatore della predetta Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia « La Fenice »;

Vista la Convenzione in data luglio 1936 fra il Regio commissario liquidatore della Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia « La Fenice » e l'Istituto nazionale delle assicurazioni per il trasferimento d'ufficio a quest'ultimo dei contratti di assicurazione sulla vita costituenti il portafoglio italiano della Compagnia « La Fenice »;

Decreta:

È approvata, secondo il testo allegato, la Convenzione stipulata in data 28 luglio 1936, fra il Regio commissario liquidatore della Rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia austriaca di assicurazione sulla vita « La Fenice », con sede in Vienna e l'Istituto nazionale delle assicurazioni per stabilire le condizioni per il trasferimento d'ufficio a quest'ultimo dei contratti di assicurazione sulla vita costituenti il portafoglio italiano della predetta Compagnia « La Fenice ».

Roma, addì 31 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: LANTINI.

(3424)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1936-XIV.
Restituzione della tassa di scambio sull'esportazione dei prodotti di fibra artificiale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 37, della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, che per i prodotti di fibra artificiale (rayon) esportati dispone la restituzione della tassa di scambio pagata sulla importazione della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti stessi;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1932, n. 206;

Decreta:

Articolo unico. — Agli effetti della restituzione della tassa di scambio in ragione di L. 0,50 per cento del valore della cellulosa occorso per la fabbricazione dei prodotti di fibra artificiale (rayon) esportati dal 1° luglio al 31 dicembre 1936, il valore medio della cellulosa, in relazione al peso dei prodotti di fibra artificiale (rayon) indicato nella bolletta di esportazione, è determinato in L. 1,10, per ogni chilogrammo di prodotti esportati.

Le somme restituite a titolo di tassa di scambio a norma dell'art. 37 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, e del presente articolo devono stare a carico del capitolo 200 del bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: DI REVEL

(4325)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 13 aprile 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35 nella zona della provincia di Torino, delimitata dai seguenti confini:

Strada comunale La Mandria-Fiano, dal punto in cui essa esce dalla cinta de La Mandria sino nei pressi della Cascina Biglia, e di qui, in linea retta, lungo l'antico confine dei comuni di La Cassa e Fiano, sino a raggiungere la sponda del torrente Ceronda; segue poi la Ceronda sino all'ingresso di questo corso d'acqua nella riserva di Pralungo; infine il confine della riserva di Pralungo, sino al muro di cinta de La Mandria;

Visto il decreto Ministeriale 8 luglio 1935, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1935-36;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Torino ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 13 aprile 1934 e 8 luglio 1935, in una zona della provincia di Torino, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.

La Commissione venatoria provinciale di Torino provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(3395)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Pesaro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 23 luglio 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35 nella zona della provincia di Pesaro (comune di Urbino), della estensione di ettari 500, delimitata: dalla strada nazionale Urbino-Urbania, dal bivio della Parrocchia di S. Cipriano fino al fosso del Moruccio; da questo corso d'acqua fino alla strada consorziale della Parrocchia di S. Giovanni in Chiaiuolo; questa strada sino al bivio di partenza della nazionale Urbino-Urbania;

Visto il decreto Ministeriale 11 giugno 1935 con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1935-36;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pesaro, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 23 luglio 1934 e 11 giugno 1935, in una zona della provincia di Pesaro, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.

La Commissione venatoria provinciale di Pesaro provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(3394)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Annullamento di marchi di identificazione per metalli preziosi.

Si comunica, ai sensi dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, sull'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, che i marchi d'identificazione della ditta Barbero Giovanni, residente in Torino, portanti il n. 40 di matricola, sono stati annullati, poichè la Ditta stessa ha cessato la fabbricazione di oggetti d'oro.

(3380)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI PESCARA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia banditi il 25 maggio 1935;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di cui sopra così formata:

1° Dott. Coletti Ottorino . . . . con punti 13,50
2° Dott. Di Sabatino Farinelli . . . . » 8,790
3° Dott. Di Cicco Edoardo . . . . » 7,875
4° Dott. Carunchio Federico . . . . » 7,708
5° Dott. Sciascia Mirco . . . . » 5,333
6° Dott. Baroni Edgardo . . . . » 4,083
7° Dott. Saraceni Alberto . . . . » 4,041
8° Dott. De Luca Radocchia . . . . » 4,000
9° Dott. Dolce Olindo . . . . » 3,666
10° Dott. Partenza Domenico . . . . » 3,208
11° Dott. Malzone Alfredo . . . . » 2,375
12° Dott. Scarazza Alessandro . . . . » 2,041

La presente graduatoria sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Pescara, e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura di Pescara e dei Comuni interessati.

Pescara, addì 6 agosto 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il proprio decreto pari data e numero con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di medico condotto di cui al bando 25 maggio 1935;

Vedute le indicazioni delle sedi per ordine di preferenza fatte dai concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso di cui sopra per i posti a fianco indicati i seguenti concorrenti:

1° Dott. Coletti Ottorino, Consorzio S. Valentino - Turrivalignani (frazione Scafa - Turrivalignani);
2° Dott. Di Sabatino Farinelli - Penne 1ª condotta.
3° Dott. Di Cicco Edoardo - Lettomanoppello;
4° Dott. Carunchio Federico - Serramonacesca;
5° Dott. Sciascia Mirco - Montebello di Bertona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Pescara, e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura di Pescara e dei Comuni interessati.

Pescara, addì 6 agosto 1936 - Anno XIV

(3400) *Il Prefetto.*

REGIA PREFETTURA DI RIETI

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso ai posti vacanti di medico condotto in questa Provincia, trasmessi dalla Regia prefettura di Aquila, con lettera n. 12714 del 25 luglio 1936;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Approva la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei e ne dispone la iscrizione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati:

1° Dott. Petrini Veniero . . . . con punti 6.086
2° Dott. Tomaso Francesco . . . . » 5.603
3° Dott. Primangeli Rodolfo . . . . » 5.417
4° Dott. Brunelli Luigi . . . . con punti 4.773
5° Dott. Salvatori Francesco . . . . » 4.691
6° Dott. Diociaiuti Virgilio . . . . » 4.424
7° Dott. Bumbaca Rocco . . . . » 3.879
8° Dott. Magaldi Giuseppe . . . . » 3.860
9° Dott. Gallina Luigi . . . . » 3.670
10° Dott. Bruno Antonino . . . . » 3.502
11° Dott. Marzi Enzo . . . . » 3.329
12° Dott. Lolli Armando . . . . » 2.907
13° Dott. Feole Michele . . . . » 2.868
14° Dott. Lucarelli Licinio . . . . » 2.697
15° Dott. Papa Ettore . . . . » 1.954
16° Dott. Pepe Nicola . . . . » 1.393
17° Dott. Micozzi Ferri Paolo . . . . » 1.388
18° Dott. Messuri Fausto . . . . » 1.245
19° Dott. Bock Carlo . . . . » 1.072
20° Dott. Di Fulio Eugenio . . . . » 1.065
21° Dott. Caruso Carmelo . . . . » 1.032
22° Dott. Spanò Salvatore . . . . » 0.997
23° Dott. Giornetti Antonio . . . . » 0.776
24° Dott. Bianchi Gino . . . . » 0.694
25° Dott. Lugini Giuseppe . . . . » 0.621
26° Dott. Nozza Enrico . . . . » 0.617
27° Dott. Giampietri Leoni Vincenzo . » 0.495
28° Dott. Fegatelli Angelo . . . . » 0.481
29° Dott. Cassarino Ugo . . . . » 0.206

Rieti, addì 3 agosto 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(3401)

Graduatoria del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il precedente decreto, pari numero, del 25 giugno 1936, che approvava la graduatoria delle levatrici risultate idonee fra i posti messi a concorso in questa Provincia;

Tenuto conto delle sedi indicate nelle domande di ammissione al concorso per ordine di preferenza;

Visto l'art. 68 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23, 24 e 56 del regolamento dei concorsi 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I. Le candidate risultate idonee al concorso ai 16 posti di levatrice condotta di questa Provincia, sono nominate nelle sedi a fianco segnate, secondo l'ordine di preferenza indicate nella domanda di ammissione al concorso:

1° Paganotti Ebe per Rieti - Delegazione di Contigliano.
2° Tarquini Gina per Antrodoco - 1ª condotta.
3° Cipriani Iole per Rieti - Delegazione di Cantalice.
4° Gambelunghe Teresa per Orvinio.
5° Menegon Emma per Rieti - Delegazione di Vazia.
6° Dondi Maria per Mompeo.
7° Matiz Teresina per Selci Sabino.
8° Marzolo Albertina per Antrodoco - 3ª condotta.
9° Morelli Iolanda per Configni.
10° Quattrini Elsa per Toffia.
11° Di Sibio Firmina per Borbona.

II. Le sedi di Borgocollefegato - 2ª condotta - Collalto Sabino, Petescia, Poggio S. Lorenzo, consorzio Ascrea Paganico sono andate deserte.

III. Il podestà di Rieti, Antrodoco, Orvinio, Mompeo, Selsi Sabino, Configni, Toffia e Borbona sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ai sensi di legge, ciascuno per la sua parte, a mezzo di regolare deliberazione.

IV. Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 6 agosto 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(3402)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.